

INAIL, Circolare 24 marzo 2011, n. 21

Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Documento: Circolare n. 21 del 24 marzo 2011

Oggetto: Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2011.

Quadro Normativo

- **D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche ed integrazioni. Artt. 4 (nn. 1, 3, 6 e 7), 29, 30 (commi 1 e 4), 41, 42, 116 (comma 3).
- **D.P.R. n. 602 del 30 aprile 1970:** "Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi". Artt. 1, 5 e 7.
- **Legge n. 160 del 3 giugno 1975:** "Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale". Art. 22, comma 1.

- **Decreto legge n. 402 del 29 luglio 1981,** convertito in legge n. 537 del 26 settembre 1981: adeguamento delle contribuzioni. Art. 1 (commi 1 - 4) e allegate Tabelle A e B.
- **Decreto legge n. 462 del 12 settembre 1983,** convertito in legge n. 638 dell'11 novembre 1983: "misure urgenti in materia previdenziale". Art. 7, comma 1, modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389.
- **Decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984,** convertito in legge n. 863 del 19 dicembre 1984: "misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali". Art. 5, commi 5, 9, 9-bis, 9-ter, 16, 17, 19 e 20, in vigore fino al 31 marzo 2000.
- **DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 :** "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)" e s.m.s. Art. 51
- **Decreto legge n. 338 del 9 ottobre 1989,** convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389: "disposizioni urgenti in materia contributiva". Art. 1, comma 1.
- **Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000:** "disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge n. 144/1999". Artt. 4, 5, 6, 8 e 11.
- **Decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000:** attuazione della direttiva 97/1981/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale. Artt. 9 (commi 1 e 3) e 11.
- **Decreto 22 settembre 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:** determinazione dell'imponibile medio giornaliero e l'elevazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative sociali e per i lavoratori soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.
- **Decreto 1° febbraio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:** nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione.
- **Legge n. 142 del 3 aprile 2001,** come modificata dall'art. 9 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2003): revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore. Artt. 1, 4 e 6.
- **Decreto legislativo n. 423 del 6 novembre 2001:** disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 142/2001.
- **Decreto 28 marzo 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:** fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti. Art. 2.
- **Legge n. 30 del 14 febbraio 2003** (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2003): delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.
- **Legge n. 350 del 24 dicembre 2003:** disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Artt. 2, comma 5, e 3, comma 137.
- **Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003:** attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (G.U. 9 ottobre 2003, n. 235).
- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 787 – Legge Finanziaria 2007** (S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299).
- **Legge 24 dicembre 2007, n. 247** (G.U. 29 dicembre 2007, n. 301): Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

- **Decreto 21 luglio 2010 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali** (GU 3 novembre 2010, n. 257): “Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2010, nel settore industria” Art. 1, comma 1: **minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2010**
- **Decreto 3 dicembre 2010 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze** (GU 24 dicembre 2010, n. 300): “Determinazione, per l'anno 2011, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398”
- **Circolare Inail n. 17/1998** : “Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante "Armonizzazione razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro". Nuova formulazione dell'articolo 29 del TU 1124/1965: regime imponibile dal 1° gennaio 1998. Istruzioni riassuntive in merito al regime imponibile fino al 1997
- **Circolare Inail n. 48/2002** : “ Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli sportivi professionisti dipendenti”
- **Circolare Inail n. 28/2003** : “Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”
- **Circolare Inail n. 22/2004** : “Collaborazioni coordinate e continuative. Lavoro a progetto e lavoro occasionale. Applicazione della nuova disciplina”
- **Circolare Inail n. 57/2004**: “Lavoro a tempo parziale. Applicazione della nuova disciplina: retribuzione imponibile”.
- **Circolare Inail n. 79/2004**: “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi”.
- **Circolare Inail n. 19/2006** : “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi”.
- **Circolare Inail n. 22/2006** : “Lavoro intermittente. Applicazione della nuova disciplina. Obbligo assicurativo. Tutela contro gli infortuni”.
- **Circolare Inail n. 46/2008** : “Cooperative di facchinaggio nelle aree portuali – Premio speciale unitario”.
- **Circolare Inail n. 11/2010** : “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2010”
- **Circolare Inail n. 18/2010**: “Lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale. Obbligo assicurativo e premio INAIL”
- **Circolare Inail n. 39/2010** : “Base imponibile contributiva. Aggiornamento Circolare n. 17 del 20 marzo 1998”
- **Circolare Inail n. 43/2010** : “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2010”
- **Circolare Inail n. 51/2010** : “Rapporti di lavoro nel Settore Edile:
 - istituto della retribuzione virtuale
 - contratti di lavoro part-time”
- **Circolare Inail n. 1/2011**: “Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2010”
- **Circolare Inail n. 11/2011** : “Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2011”

PRIMA SEZIONE: Premi ordinari.
PREMESSA

I due fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:

- il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata (1)
- l'ammontare delle retribuzioni (2).

1. MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI

La retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori, costituita dall'ammontare del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli articoli 51 TUIR (3) e 29 TU (4) (v. circolare Inail n.39/2010 (5)), deve essere uguagliata, se inferiore, agli importi giornalieri non inferiori a quelli stabiliti dalla legge.

In particolare, la retribuzione da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo è determinata nel rispetto

- delle disposizioni vigenti in materia di minimo imponibile - minimo contrattuale (v. paragrafo 1.1) (6)
- del minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge (v. paragrafo 1.2) (7).

1.1 Retribuzione minima imponibile – minimo contrattuale

La retribuzione da assumere come base di calcolo del premio non può essere inferiore all'importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo (8).

Detto minimo contrattuale non abroga i limiti minimi di retribuzione giornaliera (9) di cui al successivo punto 1.2. Pertanto, la retribuzione minima imponibile come sopra delineata deve essere adeguata, se inferiore, al minimale di retribuzione giornaliera di seguito riportato.

1.2 Minimale di retribuzione giornaliera

Sono previsti limiti minimi di retribuzione giornaliera che devono essere annualmente rivalutati in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT.

Atteso che, per l'**anno 2011**, la variazione percentuale calcolata dall'**ISTAT** è pari allo **1,6%**, si riportano nell'[Allegato n. 1](#) – tabelle A, B e C – i limiti minimi di retribuzione giornaliera da valere per l'**anno 2011**.

Tali limiti minimi sono stati adeguati, ove inferiori, a **€ 44,95** (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2011, pari ad € 468,35 mensili).

2. LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE

Nella tabella che segue è individuato il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell'ipotesi di **26 giorni lavorativi mensili**, per l' **anno 2011**:

Anno 2011			Euro
Limite minimo	giornaliero	per le retribuzioni	44,49
	mensile(x 26)	effettive della generalità dei lavoratori dipendenti (10)	1.156,74

2.1 MINIMALE CONTRIBUTIVO E MINIMALE DI RENDITA

Il minimale di €. 44,49 **non deve essere adeguato** al superiore importo di 1/300 del minimale di rendita (11) (uguale a €. 48,19: v. paragrafo 5.1), poiché l'uno prescinde dall'altro (12).

3. RETRIBUZIONI EFFETTIVE ESCLUSE DALL'ADEGUAMENTO AL MINIMALE GIORNALIERO

Sono esclusi dall'adeguamento al minimale giornaliero:

3.1 gli operai agricoli (13) per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto è aggiornato solo in base all'indice ISTAT, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale (14).

Per l'**anno 2011**, quindi, il limite minimo di retribuzione giornaliera è il seguente:

Anno 2011	Euro
Limite minimo di	39,58

retribuzione giornaliera per gli operai agricoli	
--	--

3.2 le seguenti erogazioni speciali:

- **trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali** (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.) posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro.

Circa i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali, la base imponibile è costituita dalle stesse somme dovute a carico dei datori di lavoro, anche se inferiori ai limiti minimi di retribuzione giornaliera.

- **assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana (15).**

La **base imponibile** è costituita dall'importo giornaliero stabilito con legge regionale e periodicamente aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ancorché inferiore al minimale.

Il valore dell' assegno o indennità deve essere moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro (16).

Considerata la **competenza delle Regioni** in materia di determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori utilizzati nei cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, sarà cura delle competenti Direzioni Regionali verificare se nelle rispettive Regioni sono previsti i suindicati cantieri e comunicare alle Unità dipendenti gli importi dei trattamenti economici ed i periodi di riferimento.

3.3 le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente (17), sulla quale i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.

4. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

L' **imponibile convenzionale (18)** è , per talune categorie di lavoratori, l'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile "effettivo" ed è stabilito con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge.

Le retribuzioni convenzionali sono adeguate in base all'indice ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore (19).

L'importo così ottenuto va poi raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera e deve essere uguagliato a quest'ultimo se risulta essere inferiore.

Questo adeguamento ha effetto per le retribuzioni convenzionali che non sono da correlare alla variazione delle rendite (20).

4.1 MINIMALE GIORNALIERO E RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN GENERE

Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l' **anno 2011, a € 24,72 (21).**

Questo limite minimo si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.

Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive.

4.2 LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA – ANNO 2011

Nella seguente tabella, si riportano i limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali.

Anno 2011		Euro
Limite minimo di retribuzione giornaliera a cui adeguare, se inferiori , le retribuzioni convenzionali	retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera	44,49
	retribuzioni convenzionali di lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera	24,72

Il **riepilogo per l'anno 2011** ed il **riepilogo per gli anni 2001– 2011** dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive e convenzionali sono indicati, rispettivamente, nella tabella dell'[Allegato n. 2](#) e nella tabella dell'[Allegato n. 3](#).

4.3 LAVORATORI A DOMICILIO (22)

Per i **lavoratori a domicilio** è previsto uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera che varia annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita, pari, per l'**anno 2011**, a **€ 24,72 (23)**.

Detto limite minimo, per i lavoratori in argomento, deve essere adeguato al superiore importo del minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive pari a **€ 44,49 (24)**.

5. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE (25)

Le retribuzioni in argomento si dividono come segue:

A. Generalità delle retribuzioni convenzionali, a livello nazionale o provinciale, incluse nel principio generale dell'adeguamento ai limiti minimi di retribuzione giornaliera (v. paragrafo 4.2).

Per determinare la base convenzionale di calcolo del premio, da utilizzare, si deve tenere conto dei **giorni di effettiva presenza** e del limite convenzionale dei giorni lavorativi mensili ed annuali, pari a **25 e 300 (26)**.

Criteri di calcolo da applicare:

- **retribuzione convenzionale annuale (27)**

L'importo annuale va diviso per 300 e l'importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino ad un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali.

- **retribuzione convenzionale giornaliera (28)**

L'importo giornaliero va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino ad un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali.

- **retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile (29)**

L'importo giornaliero va sempre moltiplicato per il periodo mensile fissato dal decreto, a prescindere dai giorni di effettiva presenza al lavoro.

B. Retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari (30) stabilite annualmente con apposito decreto ministeriale e, per l'anno 2011, con Decreto 3.12.2010 (31).

5.1 CATEGORIE DI LAVORATORI CON RETRIBUZIONE CONVENZIONALE STABILITA CON DECRETO MINISTERIALE A LIVELLO NAZIONALE, DA VARIARE A NORMA DELL'ART. 116 T.U. N. 1124/1965 (32)

A. Retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita

Dal 1° luglio 2010, l'imponibile giornaliero (€ 14.456,40 : 300) e mensile (x 25 ovvero € 14.456,40 : 12) corrisponde ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2010		Euro
Retribuzione convenzionale	giornaliera	48,19*
	mensile	1.204,70

*per arrotondamento del valore di € 48,188

Le categorie in argomento sono:

- **detenuti ed internati (33)**
- **allievi dei corsi di istruzione professionale (34)**
- **lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità (35)**
- **lavoratori in tirocini formativi e di orientamento (36)**
- **lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale (37)**

B. Retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell'art.116 del T.U. n. 1124/1965

- **Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis codice civile (38).**

Dal 1°luglio 2010, l'imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi (39):

dal 1°luglio 2010		Euro
Retribuzione convenzionale	giornaliera	48,04*
	mensile	1.210,00

*per arrotondamento del valore di € 48,4003

- **Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali - non cooperative - di cui alla legge n. 84/1994 (40)**

Per questi soggetti (41) è stabilita (42) una **retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile**, ovvero 12 giorni al mese o 144 all'anno.

Dal 1° luglio 2010, l'imponibile mensile (€ 89,84 x 12) corrisponde al seguente importo (43) :

dal 1° luglio 2010		Euro
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 giorni mensili		1.078,08

5.2 ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI CON RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE A LIVELLO NAZIONALE

A. ADDETTI A LAVORAZIONI MECCANICO-AGRICOLE PER CONTO TERZI (44)

La retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori in argomento (45) va distinta secondo quanto segue:

A.1 Lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto

Per l'**anno 2011**, l'imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

Anno 2011	Euro
Retribuzione convenzionale giornaliera	44,49
mensile	1.112,25

A.2 Lavoratori soci di cooperative anche di fatto

Per l'**anno 2011**, l'imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi (46):

Anno 2011	Euro
Retribuzione giornaliera	24,72
convenzionale mensile	618,00

B. SOCI VOLONTARI DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALLA LEGGE N. 381/1991, ART. 2 (47)

Per l'**anno 2011**, l'imponibile giornaliero (48) corrisponde al seguente importo:

Anno 2011	Euro
Retribuzione convenzionale giornaliera	44,49

5.3 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere a livello provinciale

Nell'ambito di varie province, per particolari categorie, sono in vigore decreti ministeriali recanti importi convenzionali giornalieri solo o anche ai fini contributivi e risarcitivi INAIL (49).

Le **retribuzioni convenzionali provinciali** che non sono da correlare alla variazione delle rendite sono adeguate in base all'indice ISTAT dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore, sempre che siano superiori al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera.

Qualora l'importo convenzionale indicizzato sia inferiore al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera deve essere uguagliato a quest'ultimo.

La retribuzione convenzionale a livello provinciale non si applica ai lavoratori per i quali è già stabilita una retribuzione convenzionale a livello nazionale od un premio speciale.

A. Familiari, soci e associati di cui al TU n. 1124/1965, art. 4, nn. 6 e 7

Le categorie in argomento sono:

- i **familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano 850)** – con o senza retribuzione effettiva

- i **soci non artigiani di cooperative**– con o senza retribuzione effettiva
– **ed i soci di ogni altro tipo di società anche di fatto** - senza retribuzione effettiva (51)

- gli **associati in partecipazione** (se l'associante non è imprenditore artigiano) – senza retribuzione effettiva (52)

Nella tabella [Allegato n. 3](#) sono indicati i limiti minimi di retribuzione giornaliera di riferimento.

6. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE

Vigono le seguenti retribuzioni convenzionali determinate con legge.

6.1 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (53)

Per l' **anno 2011**, i valori convenzionali sono riportati nelle **tabelle dell'[Allegato n. 4](#)** (la contribuzione trimestrale è da versare all'INPS anche per la quota parte relativa all'assicurazione INAIL).

6.2 Lavoratori con contratto part-time (54)

La **base imponibile convenzionale** dei lavoratori con contratto part-time - basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria - è **determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo (55).**

La **retribuzione oraria minimale** si ottiene come segue:

- si moltiplica il **minimale giornaliero** della generalità dei lavoratori dipendenti per le **giornate di lavoro settimanale** ad orario normale (sempre pari a **6** , anche se l'orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali)
- l'importo così ottenuto va diviso per le **ore di lavoro settimanale** ad orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale).

Se, quindi, l'orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l' **anno 2011** risulta come segue:

Anno 2011	Orario normale	Euro
Retribuzione oraria minimale	40 ore settimanali	$44,49 \times 6 : 40 = \mathbf{6,67}$

La **retribuzione oraria tabellare** si ottiene come segue:

- si divide l'importo della **retribuzione annua tabellare** prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale) per le **ore annue** stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.

La retribuzione annua tabellare (paga base o minimo tabellare) include anche le mensilità aggiuntive, ad esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza – pure se conglobata nella paga base – scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc.

Ciò posto, si deve scegliere la **retribuzione oraria superiore tra la minimale e la tabellare** come sopra calcolate e tale importo convenzionale va moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto.

Le **ore da retribuire** a carico del datore di lavoro comprendono:

- le ore di effettiva presenza

- le ore di assenza retribuite in forza di legge o di contratto, (ad esempio, le assenze per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, astensione obbligatoria per maternità, ecc.)

entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili.

Il sopraindicato criterio della retribuzione convenzionale oraria non si applica ai **lavoratori dell'area dirigenziale**, per i quali vale un diverso criterio orario (v. questo paragrafo 6.4, LAVORATORI DELL'AREA DIRIGENZIALE)

6.3 Lavoro ripartito (56)

I lavoratori contitolari del **contratto di lavoro ripartito (57)** sono assimilati, ai fini del calcolo dei premi, ai lavoratori a tempo parziale (v. paragrafo 6.2).

Per detti soggetti, quindi, si deve tenere conto della retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) moltiplicata per la totalità delle ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo dai contitolari del contratto di lavoro (58).

6.4 Lavoratori dell'area dirigenziale (59)

La base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al **massimale di rendita (60)**.

Al riguardo, si applica il criterio della **retribuzione convenzionale annuale** divisibile in 300 giorni lavorativi.

Per i **lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time**, si deve calcolare l'importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l'orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.

Dal 1° luglio 2010, l'imponibile orario (€ 89,49 : 8), giornaliero (€ 26.847,60 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2010		Euro
Retribuzione convenzionale	oraria	11,19*
	giornaliera	89,49**
	mensile	2.237,30

* per arrotondamento del valore di € 11,186 (€ 89,49 : 8)

**per arrotondamento del valore di € 88,492

7. RETRIBUZIONI DI RAGGUAGLIO

La retribuzione di ragguaglio è pari al **minimale di rendita**.

Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero **in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva (61)**.

Al riguardo, si applica il criterio della **retribuzione convenzionale annuale** divisibile in 300 giorni lavorativi (v. paragrafo 5).

Dal 1° luglio 2010, l'imponibile giornaliero (€ 14.456,40 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

Dal 1° luglio 2010		Euro
Retribuzione di ragguaglio	giornaliera	48,19*
	mensile	1.204,70

*per arrotondamento del valore di € 48,188

8. LAVORATORI PARASUBORDINATI (62)

La base imponibile è costituita dai “**compensi effettivamente percepiti**”, da determinare secondo l'articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) (63), nel rispetto del minimale e massimale di rendita (64).

Considerato che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, il minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in **mesi** (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale ed il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.

L'importo mensile risultante da questo confronto va, poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.

Dal 1° luglio 2010, i limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile (€ 14.456,40 : 12; € 26.847,60 : 12) corrispondono ai seguenti importi:

Dal 1° luglio 2010	Euro
Minimo e massimo mensile	1.204,70 - 2.237,30

8.1 Prestazioni occasionali (63)

Nel caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata **non superiore a 30 giorni** nel corso dell'anno solare e con un compenso **non superiore all'importo di € 5.000**, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita:

- rapportata ai **giorni** di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia previsto il numero delle effettive giornate lavorative
- rapportata al **meese**, qualora in sede contrattuale non sia specificato il numero delle effettive giornate lavorative.

Dal 1° luglio 2010, i limiti minimo e massimo dell'imponibile giornaliero (€ 14.456,40 : 300; € 26.847,60 : 300) e mensile (€ 14.456,40 : 12; € 26.847,60 : 12) corrispondono ai seguenti importi:

Dal 1° luglio 2010	Euro
Minimo e massimo giornaliero	48,19* - 89,49**
Minimo e massimo mensile	1.204,70 - 2.237,30

* per arrotondamento del valore di € 48,188

**per arrotondamento del valore di € 89,492

9. SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI (66)

La base imponibile degli sportivi professionisti (67) è costituita dalla **retribuzione effettiva (68)**, nel rispetto del minimale e massimale di rendita.

Pertanto va, prima, applicato il criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime e, poi, **va confrontata la retribuzione effettiva annua con il minimale ed il massimale di rendita (69)**.

Dal 1° luglio 2010, i limiti minimo e massimo dell'imponibile annuale corrispondono ai seguenti importi:

Dal 1° luglio 2010	Euro
Minimo e massimo annuale	14.456,40 - 26.847,60

SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari.

PREMESSA

Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa ed altre circostanze rendono difficile l'accertamento degli elementi (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.) necessari ai fini del calcolo del premio ordinario, sono previsti premi speciali unitari (70) in sostituzione del tasso di premio da applicare all'importo delle retribuzioni erogate.

Questi premi vengono fissati in base ad elementi idonei diversi da retribuzione imponibile e tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, ed il numero delle macchine ecc.. Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti.

10. PREMI SPECIALI UNITARI

I "premi speciali unitari" sono generalmente calcolati in rapporto ad una **retribuzione minima giornaliera**.

Si riportano di seguito, per la gestione industriale (Titolo I° TU) e per la gestione medici radiologi, le categorie dei lavoratori con i premi speciali relativi all' **anno 2011**.

A. Titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati ad imprenditore artigiano (71)

Sono stabiliti **premi annuali a persona** in relazione alla **retribuzione annua prescelta** – non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 – ed alla **classe di rischio** in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della "Tariffa artigiani autonomi 2000" (72).

Questi premi annuali sono **divisibili in 12 mesi** e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell'attività, dall'inizio alla cessazione definitiva o alla cessazione del rapporto assicurativo (73).

Si illustrano gli importi della retribuzione minima, giornaliera ed annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l' **anno 2011**:

Anno 2011		Euro
Retribuzione minima	giornaliera	44,49
	Annuale	44,49 x 300 = 13.347,00

Classi di rischio	Premi minimi annuali a persona
	Euro
1	75,600
2	157,80
3	310,00
4	484,90
5	680,00
6	873,50
7	1.073,20
8	1.179,90
9	1.620,90

N.B.: Per una retribuzione annuale superiore, il premio va aumentato secondo le aliquote aggiuntive indicate nella tabella dell'[Allegato n. 6](#), con

arrotondamento al primo decimale di euro superiore.

Nella tabella dell' [Allegato n. 7](#) è indicato il riepilogo dei premi minimi per gli **anni 2006–2011**.

I nuovi valori avranno effetto immediato solo per le nuove posizioni assicurative che saranno emesse dopo l'avvenuto aggiornamento delle tabelle.

Per quanto, invece, riguarda le posizioni artigiane in essere alla data di rilascio delle predette tabelle, l'aggiornamento delle retribuzioni avverrà in occasione dell'autoliquidazione per l'anno 2011/2012.

B. Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto (74)

Sono stabiliti **premi trimestrali a persona** in relazione alla **retribuzione giornaliera effettiva (75)** - non inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti da impresa (76) – e, per i facchini, al **settore di lavorazione (77)**.

Per “ **facchini** ” devono intendersi coloro che svolgono le attività indicate nella tabella dell' [Allegato n. 8](#) (comprese le attività di “insacco, pesatura, legatura, ...”).

I premi speciali in argomento riguardano anche tutte le tipologie di cooperative che svolgono attività di facchinaggio nei porti e a bordo di navi, cioè nelle aree portuali (78).

Questo premio speciale è dovuto a persona per trimestre, indipendentemente dalle giornate di lavoro effettivamente prestate dal socio lavoratore.

Il premio è **divisibile in 3 mesi** nel caso di recesso o ingresso del socio dall'organismo associativo e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell'attività ⁷⁹.

Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e dei corrispondenti premi trimestrali da valere per l' **anno 2011**:

Anno 2011	Euro
Retribuzione minima giornaliera	44,49

Categorie di soci		Premi minimi trimestrali a persona
		Euro
a) Facchini (*)	I Settore	96,30
	II Settore	192,70
	III Settore	(*)
b) Barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori		173,60

(*) I settore: facchinaggio di generi ortofrutticoli o di bagagli.

II settore: facchinaggio di ogni altra merce e materiale.

III settore: facchinaggio promiscuo (rischi del I e del II settore).

Il premio minimo è da determinare in relazione alla effettiva incidenza dei rischi del I e del II settore.

Quando la **retribuzione giornaliera effettiva** è superiore alla **retribuzione minima giornaliera**, il premio trimestrale va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino.

Calcolo da effettuare : il premio minimo trimestrale va diviso per la retribuzione minima giornaliera e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera effettiva superiore.

Si riporta, a titolo di **esempio** , il calcolo del premio trimestrale per una retribuzione effettiva giornaliera superiore alla retribuzione minima giornaliera 2011:

Esempio di calcolo del premio				
Retribuzione superiore al minimale 2011				
Si ipotizza una retribuzione effettiva giornaliera pari a € 45,70				
	Premio minimo trimestrale	Retribuzione minima giornaliera	Retribuzione giornaliera effettiva	Premio trimestrale dovuto
Facchini I Settore	€ 96,30 :	€ 44,49 x	€ 45,70 =	€ 98,90
Facchini II Settore	€ 192,70 :	€ 44,49 x	€ 45,70 =	€ 197,90
Barrocciai, vetturini, ippotrasportatori	€ 173,60 :	€ 44,49 x	€ 45,70=	€ 178,30

In caso di **rapporto di lavoro part-time** , ai fini di una equiparazione della categoria dei lavoratori in argomento con la generalità dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile, utile per il calcolo del premio speciale unitario su base trimestrale, è la retribuzione convenzionale oraria prevista per i lavoratori dipendenti con contratto part-time (80)

Anno 2011	Orario normale	Euro
Retribuzione oraria minimale	40 ore settimanali	44,49 x 6 : 40 = 6,67

Rapporto di lavoro part-time					
Esempio di calcolo del premio per l'anno 2011					
(si ipotizza un part-time di tipo orizzontale con riduzione dell'orario giornaliero)					
Si ipotizzano 3 ore di lavoro giornaliero					
	Premio minimo trimestrale	Retribuzione minima giornaliera	Retribuzione convenzionale oraria minimale	Numero ore giornaliero	Premio trimestrale dovuto
Facchini I Settore	€ 96,30 :	€ 44,49 x	€ 6,67	x 3 =	€ 43,30
Facchini II Settore	€ 192,70 :	€ 44,49 x	€ 6,67	x 3 =	€ 86,70
Barrocciai, vetturini, ippotrasportatori	€ 173,60 :	€ 44,49 x	€ 6,67	x 3 =	€ 78,10

In caso di **rapporto di lavoro parasubordinato** , la base imponibile, ai fini del calcolo del premio speciale unitario su base trimestrale, è quella prevista per i lavoratori parasubordinati (81), cioè i compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e del massimale di rendita (82).

dal 1° luglio 2010	Euro
Minimo e massimo giornaliero	48,19 - 89,49
Minimo e massimo mensile	1.204,70 - 2.237,30

Si riporta, a titolo di esempio, il calcolo del premio in caso di rapporto di lavoro parasubordinato con una retribuzione effettiva pari al minimale previsto per detta tipologia di rapporto di lavoro:

Esempio di calcolo del premio – Lavoratori parasubordinati Retribuzione effettiva pari al minimale 2011				
Si ipotizza una retribuzione effettiva giornaliera pari a € 48,19				
	Premio minimo trimestrale	Retribuzione minima giornaliera	Retribuzione giornaliera effettiva	Premio trimestrale dovuto
Facchini I Settore	€ 96,30 :	€ 44,49 x	€ 48,19 =	€ 104,30
Facchini II Settore	€ 192,70 :	€ 44,49 x	€ 48,19 =	€ 208,70
Barrocciai, vetturini, ippotrasportatori	€ 173,60 :	€ 44,49 x	€ 48,19=	€ 188,00

C. Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo (83)

Sono stabiliti (84), a decorrere dalla **campagna olearia '87/'88**, **premi dovuti per frantoio** (considerato come unità tecnico-operativa a prescindere dal numero delle persone addette) in relazione (85):

- alla **retribuzione giornaliera effettiva (86) o prescelta (87)**
- al **tipo di frantoio (88)**
- alla **durata dei lavori (89)** .

Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e dei corrispondenti premi da valere per la **campagna olearia 2011/2012**:

Campagna olearia 2011/ 2012	Euro
Retribuzione minima giornaliera	44,49

Frantoi	Durata dei lavori	Premi minimi per frantoio
		Euro
a) Frantoi di tipo A	non superiore a 30 giorni	169,90
	intera campagna olearia	535,00
b) Frantoi di tipo B	non superiore a 30 giorni	234,10
	intera campagna olearia	653,30

N.B.: Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore).

D. Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge n. 250/1958) (90)

E' stabilito (91) un **premio mensile a persona** in relazione alla **retribuzione giornaliera prescelta** non inferiore ad uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera da indicizzare annualmente, uguale, per l'anno 2011, a **€24,72 (92)**.

Per i pescatori familiari coadiuvanti del titolare/pescatore autonomo (93) va, invece, applicato il premio ordinario relativo alla generalità dei familiari, ovvero su base convenzionale, effettiva o di ragguglio.

Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e del corrispondente premio mensile da valere per l' **anno 2011**:

Anno 2011	Euro
Retribuzione minima giornaliera	24,72

Pescatori di cui alla legge n. 250/1958	Premio minimo mensile a persona
	Euro
	29,50

N.B.: Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore).

E. Insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a macchine elettriche e addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (T.U. n. 1124/1965, art. 4, nn. 1 e 5) (94)

E' stabilito (94) un **premio annuale a persona** in relazione alla **retribuzione annua effettiva** non inferiore alla retribuzione minima giornaliera imponibile stabilita dalla legge moltiplicato per 300.

Assumendo tali importi come premio e minimale di base, i premi speciali sono determinati con riferimento alla **retribuzione effettiva nell'anno scolastico** secondo il **settore** e la **qualifica** ed il relativo **limite minimo di retribuzione giornaliera (96)**.

Si ricordano, quindi, le modalità della contribuzione:

- per l' **anticipo** , il premio da versare è quello dell'anno scolastico precedente;
- per la **regolazione** , si tiene conto del **premio minimo dovuto** se la retribuzione effettiva nell'anno scolastico non supera la **retribuzione minima** calcolata sommando **2/12** della retribuzione minima dell'anno precedente e **10/12** della retribuzione minima dell'anno successivo; se, invece, la retribuzione effettiva è superiore, il premio minimo va **aumentato** proporzionalmente. Per gli insegnanti delle scuole materne e primarie (97) si prescinde dalla retribuzione effettiva e si applica esclusivamente il premio minimo dovuto.

Si illustrano gli importi delle retribuzioni minime, giornaliere ed annuali, nonché dei premi dovuti per l' **anno scolastico 2010/2011**:

Insegnamento prescolare (insegnanti di scuole materne e primarie)			2010	2011
			Euro	
Insegnanti con funzioni direttive	retribuzione minima	giornaliera	46,31	47,05
		annuale	13.893,00	14.115,00
		2010/2011	14.078,00	
	premio minimo annuale a persona	corrispondente	59,60	60,60
		dovuto	60,40	
Insegnanti	retribuzione minima	giornaliera	43,79	44,49
		annuale	13.137,00	13.347,00
		2009/2010	13.312,00	
	premio minimo annuale a persona	corrispondente	56,40	57,30
		dovuto	57,20	

Insegnamento scolastico			2010	2011
			Euro	
Insegnanti con funzioni direttive	retribuzione minima	giornaliera	47,49	48,25
		annuale	14.247,00	14.475,00
		2009/2010	14.437,00	
	premio minimo annuale a persona	corrispondente	61,10	62,10
		dovuto	61,90	
Insegnanti	retribuzione minima	giornaliera	43,79	44,49
		annuale	13.137,00	13.347,00
		2009/2010	13.312,00	
	premio minimo annuale a persona	corrispondente	56,40	57,30
		dovuto	57,20	

N.B.: I docenti delle scuole materne e primarie pagano il premio minimo annuale, indipendentemente dalla retribuzione percepita.
Per tutti gli altri docenti, con retribuzione nell'anno scolastico superiore a quella minima 2010/2011, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo dovuto va diviso per la retribuzione minima 2010/2011 e, poi, moltiplicato per la retribuzione nell'anno scolastico superiore).

F. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (T.U. n.1124/1965, art. 4, n. 5) (98)

E' stabilito (99) un **premio annuale a persona** da variare proporzionalmente a norma dell'articolo 116 T.U., ovvero secondo la rivalutazione delle rendite.

Come per gli insegnanti, il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, ma questo premio speciale non è riferito ad alcuna retribuzione.

Si illustra l'importo del premio annuale da valere – in via provvisoria – per l' **anno scolastico 2010/2011**:

Anno scolastico 2010/2011: anticipo	Premio annuale a persona
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	Euro
	2,31

G. Candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio (T.U. n. 1124/1965, art. 4, n. 5) (100)

E' stabilito 8 (101) un **premio a persona per ogni prova d'arte** nella misura di L. 6.000, ovvero **€ 3,10**.

L'importo citato - non soggetto a variazioni - è a carico degli istituti, centri di formazione od aziende presso i quali sono svolte le prove d'arte, tecnico-pratiche o di idoneità.

H. Medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi (102)

Sono stabiliti (103) **premi annuali dovuti per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso** (a prescindere dal numero delle persone esposte alle radiazioni ionizzanti) in relazione al **tipo di apparecchio** ed alla **radiotossicità della sostanza radioattiva in uso**.

I premi annuali dovuti per apparecchio radiologico sono divisibili in 12 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di possesso a qualunque titolo dell'apparecchio.

I premi annuali dovuti per quantità di sostanza radioattiva in uso non sono divisibili e vanno calcolati in relazione all'attività complessiva di "becquerel" utilizzata (sorgenti sigillate e non sigillate).

I premi in argomento sono a carico dei **possessori a qualunque titolo** (proprietà, comodato, affitto, uso) **di apparecchi radiologici funzionanti o di sostanze radioattive in uso**, compresi i fabbricanti, i rappresentanti ed i rivenditori che, per le operazioni di collaudo o di prova degli apparecchi o di manipolazione delle sostanze, ricorrano all'opera di personale medico (104).

Nelle **tabelle dell'[Allegato n. 9](#)** sono illustrati gli importi in euro dei premi annuali stabiliti per ogni apparecchio radiologico e per ogni quantità di sostanza radioattiva in uso.

TERZA SEZIONE: Profilo risarcitivo.

Circa il profilo risarcitivo, si precisa quanto segue.

- L'indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per cui è intervenuta la variazione salariale dovrà essere adeguata alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° luglio 2010, nonché in quelle per le quali, alla stessa data, risulti in corso tale trattamento economico.

- Ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, relative ad eventi verificatisi dal 1° luglio 2010, il minimale ed il massimale di rendita – per effetto della rivalutazione intervenuta dallo stesso anno – corrispondono ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2010		
		Euro
Minimale di rendita	annuale	14.456,40
	giornaliero	48,19
Massimale di rendita	annuale	26.847,60
	giornaliero	89,49

Allegati: 9

IL DIRETTORE GENERALE

1. Decreto 12.12.2000.

2. La **retribuzione imponibile** su cui calcolare il premio assicurativo può essere la

• **retribuzione effettiva** (DPR n. 1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni, art. 29)

• **retribuzione convenzionale** (DPR n. 1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni, art. 30 e art.118)

• **retribuzione di ragguglio** (DPR n. 1124/1965, art. 30, comma 4, come innovato dal D.Lgs. n. 38/2000, art. 8).

3. Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con DPR n. 917/1986 e s.m.i.

4. TU infortunistico approvato con DPR n. 1124/1965 e s.m.i.

5. Circolare Inail n. 39 del 15 ottobre 2010: *"Base imponibile contributiva. Aggiornamento circolare n. 17 del 20 marzo 1998"*.

6. DL n. 338/1989, convertito con modificazioni nella Legge n. 389/1989.

7. DL n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981.

8. In caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, dovrà farsi riferimento alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei

lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria (Legge n. 549/1995, art. 2, c. 25).

9. DL n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981, art. 1.

10. La retribuzione imponibile secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti vale anche:

- dall'1.1.2007 per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto di cui al DPR n. 602/1970 (D.Lgs. n. 423/2001) – v. circolare n. 24/2007, paragrafo 4

- dall'1.1.2010 per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per le quali sono stati adottati decreti ministeriali ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 797/1955 (Testo Unico degli Assegni Familiari) – v. circolare n. 11/2010, paragrafo 2.2.

Per i **rapporti di lavoro nel Settore Edile**, i datori di lavoro sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale su una retribuzione c.d. virtuale. Pertanto, ove non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto, ai fini del computo dell'orario contrattuale, l'imponibile contributivo può essere abbassato solo in presenza di assenze giustificate espressamente indicate dalla legge o da decreti ministeriali (v. circolare Inail n. 51/2010).

11. Testo Unico n. 1124/1965, art. 116, comma 3.

12. Nell'ipotesi in cui il minimale contributivo diventi superiore al minimale di rendita rapportato a giorno, quest'ultimo – ove assunto come retribuzione convenzionale – **dovrà essere adeguato** al limite minimo contributivo.

13. Decreto-legge n. 463/1983 convertito in legge n. 638/1983, art. 7, comma 5.

14. La retribuzione giornaliera degli operai agricoli non è soggetta all'adeguamento di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.

15. Le istruzioni sono nelle citate circolari n. 88/1976 e n. 27/1983.

16. Il tasso da applicare è il 50%, mentre alle eventuali somme corrisposte a titolo di integrazione dell'assegno o indennità va applicato il tasso effettivo dell'attività svolta.

17. Legge n. 30/2003, art. 4 e D.Lgs. n. 276/2003, artt. da 33 a 40. DL n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008, art. 39, c. 11. Circolare Inail n. 22 del 12.4.2006. Legge n. 247/2007 ha, tra l'altro, introdotto modifiche alla disciplina del contratto di lavoro intermittente (v. note della Direzione Centrale Rischi del 4.4.2008: "Legge n. 247 del 24 dicembre 2007. Circolare n. 7/2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale" e del 5.9.2008: "Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133/2008. Lavoro occasionale accessorio e lavoro intermittente. Prime indicazioni").

18. TU n. 1124/1965, artt. 30 e 118.

19. Legge n. 160/1975, art. 22, comma 1.

20. TU n. 1124/1965, art. 116 e D.Lgs. n. 38/2000, art. 11.

21. Il Decreto Legge n. 402/1981, convertito in Legge n. 537/1981, art. 1, comma 3 fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16 (in origine Lire 10.000) da rivalutare annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

22. In merito alle istruzioni diramate per questi lavoratori v. circolari n. 37/1974 e n. 83/1977.

23. Decreto-legge n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981, art. 1, commi 3 e 4.

24. Legge n. 638/1983, art. 7, come modificato dal D.L. n. 338/1989, art. 1, comma 2, convertito in legge n. 389/1989.

25. DPR n. 797/1955, art. 35, comma 1. TU n. 1124/1965, artt. 30 e 118.

26. TU n. 1124/1965, art. 116, commi 2 e 3; lettera-circolare n. 45/1976.

27. Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita di cui all'art. 116, comma 3, del DPR n. 1124/1965 (vedi § 5.1, lettera A).

28. Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori indicati nella presente circolare ai paragrafi 5.1 (lettera B., primo punto elenco), 5.2 (lettera A. e B.), 5.3 (lettera A.).

29. Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori indicati nella presente circolare ai paragrafi 5.1 (lettera B., secondo punto elenco).

30. La particolare normativa da cui scaturiscono – Decreto-legge n. 317/1987, convertito in legge n. 398/1987, artt. 1 e 4. – le esclude dalla generalità delle retribuzioni convenzionali (v. circolari n. 54/1988 e n. 68/1989; lettera Direzione Centrale Rischi 15.12.2000; circolare n. 11/2011).

31. Le retribuzioni convenzionali per l'anno 2011 sono riportate nella circolare n. 11/2011.

32. Il DM 21.7.2010 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Inail nel settore industriale a decorrere dall'1.7.2010. V. circolare n. 43/2010.

33. Per l'"attività occupazionale" di cui al TU n. 1124/1965, art. 4, n. 9 e al D.M. 30.6.1969. V. circolari n. 120/1969, n. 10/1980 e n. 53/2001.

34. Per l'attività di cui al TU n. 1124/1965, art. 4, n. 5 e al D.M. 26.10.1970. V. circolare n. 125/1970, notiziario n. 21/1977 e circ. n. 1/2011. Sono da ricondurre agli allievi dei corsi di istruzione professionale i medici specializzandi con contratto di formazione specialistica di cui al

D.Lgs. n. 368/1999 (v. lettera Direzione Centrale Rischi-Ufficio Tariffe 26.7.2007, prot. 0006087).

35. DM 18.5.1988, leggi n. 236/1993, n. 451/1994 e n. 608/1996 e decreti legislativi n. 280/1997, n. 468/1997 e n. 81/2000 (v. lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 8.8.1995).

36. Leggi n. 236/1993 e n. 196/1997, Decreto interministeriale n. 142/1998, DPR n. 156/1999 (v. lettere Direzione Centrale Rischi 19.6.1998 e 22.6.1999 e lettera Direzione Centrale Rischi-Prestazioni 31.7.2002).

37. DM n. 49281 del 18.12.2009, art. 4, c. 4 (v. circolare Inail n. 18/2010 e lettere Direzione Centrale Rischi 18.2.2010 prot. 0001597 e 2.7.2010 prot. 0005153). L'utilizzo di lavoratori percettori di sostegno del reddito nei progetti di formazione in azienda previsto in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 è prorogato per l'anno 2011 dall'art. 1, comma 33, della legge n. 220 del 13.12.2010.
38. Rientrano in questa categoria il **coniuge**, i **parenti entro il terzo grado** e **gli affini entro il secondo grado** (si distinguono dai familiari previsti all'art. 4, punto 6, del TU n. 1124/1965 in quanto non sono alle dipendenze del datore di lavoro titolare dell'impresa familiare). In merito alle istruzioni diramate si rinvia alle circolari n. 67/1988, n. 42/1989, n. 24/1990, n. 62/1991, n. 43/2010 e n. 1/2011.
39. Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i familiari partecipanti all'impresa familiare artigiana, ai quali vanno applicati i premi speciali di cui al D.M. 1.2.2001 (v. paragrafo 10, punto A).
40. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 27 e n. 70/1996 (all. 3), aggiornate con lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 12.12.1996, ed alle circolari n. 43/2010 e n. 1/2011.
41. Lavoratori che esercitano l'attività di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti in ambito portuale, di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 84/1994 (ossia **lavori di facchinaggio nelle aree portuali**).
42. DM 12.1.1996.
43. Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i soci di cooperative e di organismi associativi di fatto, soggetti o meno al DPR n. 602/1970, ai quali vanno applicati i premi speciali (v. paragrafo 10 punto B).
44. In merito alle istruzioni diramate per gli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, si rinvia alle circolari n. 32/1976, n. 31/1979 e n. 47/1980, al notiziario n. 43/1989, alla lettera Direzione Centrale Rischi 23.3.2001 ed alla circolare n. 1/2011.
45. DM 31.3.1980.
46. Il premio ordinario su base convenzionale:
- non è applicato le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, alle quali vanno applicati i premi speciali, dovuti per frantoio (v. paragrafo 10 punto C)
 - è applicato, per espressa previsione dell'art. 2, comma 2, del DM 31.3.1980, anche alle categorie di cui all'art. 4, nn. 3, 6, e 7 TU, compresi, quindi, i titolari e i soci artigiani, i familiari del titolare artigiano e gli associati ad imprenditore artigiano.
47. I soci volontari delle cooperative sociali sono coloro che prestano attività spontanea e gratuita con il solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro parametri prestabiliti. In merito alle istruzioni diramate, si rinvia alla circolare n. 55/1993. .
48. DM 11.6.1992.
49. TU n. 1124/1965, art. 118, comma 1; DPR n. 797/1955, art. 35, comma 1.
50. TU n. 1124/1965, art. 4, n. 6. Sono assicurati anche i familiari coadiuvanti dei soci di società in nome collettivo e gli accomandanti di s.a.s. coadiuvanti familiari degli accomandatari, se partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e se l'impresa sia organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari (v. nota della Direzione Centrale Rischi 22.3.2010: "Assicurazione Inail del coadiuvante di socio di società artigiana e non").
51. TU n. 1124/1965, art. 4, n. 7.
52. TU n. 1124/1965, art. 4, n. 7 (Corte Costituzionale n. 332/1992).
53. DL n. 155/1993, convertito in legge n. 243/1993, art. 1, comma 1. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 54/1972 e n. 83/1973, ai notiziari n. 12/1974 e n. 18/1976, alle circolari n. 61/1979 e n. 1/2011.
54. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla circolare n. 57/2004. Detta circolare è modificata dalla Legge n. 247/2007 (v. nota della Direzione Centrale Rischi del 4.4.2008: "Legge n. 247 del 24 dicembre 2007. Circolare n. 7/2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale"). Circa il **profilo risarcitivo**, si rinvia alle istruzioni della lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 21.7.1995 (circolare n. 21/1999: all. 2) e delle lettere Direzione Centrale Prestazioni 26.6.2001 e 8.5.2003.
55. Le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale introdotte dal D.lgs n. 276/2003 – in adempimento a quanto previsto dalla Legge delega n. 30/2003, art. 3 - non hanno modificato la disciplina previdenziale di cui al decreto legislativo n. 61/2000, art. 9, commi 1 e 3, che conferma ai fini INAIL la disciplina imponibile – fondata sul criterio della **retribuzione convenzionale oraria** – già prevista dal D.L. n. 726/1984, convertito in L. n. 863/1984, art. 5, commi 5, 9, 9/bis e 9/ter (come integrato dal D.L. n. 232/1995, più volte reiterato fino al D.L. n. 510/1996 convertito in L. n. 608/1996).
56. In merito alle istruzioni diramate per i lavoratori con contratto di lavoro ripartito, si rinvia alla nota della Direzione Centrale Rischi del 10.6.2005 "Decreto legislativo n. 276 del 10.9.2003 e successive modifiche ed integrazioni. Rapporti di lavoro e relativi profili assicurativi".
57. D.Lgs. n. 273/2003, artt. 41- 45.
58. Nota della Direzione Centrale Rischi del 10.6.2005: "Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Rapporti di lavoro e relativi profili assicurativi".
59. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle lettere Direzione Centrale

Rischi 13.3 e 5.4.2000, alla circolare n. 50/2009.

60. D.Lgs. n. 38/2000, art. 4, comma 1.

61. Ad esempio, tale tipologia di retribuzione si applica ai familiari, soci ed associati senza retribuzione effettiva (a condizione che non siano stabilite retribuzioni convenzionali o premi speciali).

62. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 32/2000, n. 22/2004, n. 67/2008 ed alle lettere Direzione Centrale Rischi 26.1.2001, 4.7.2001 e 11.1.2002 e Direzione Centrale Prestazioni 8.5.2003.

63. TUIR così come modificato, a far data dal 1° gennaio 2004, per effetto del D.lgs. n. 344/2003 (il vecchio art. 48 è traslato al n. 51 senza modificazioni di contenuto).

64. D. Lgs. n. 38/2000, art. 5, comma 4.

65. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla circolare n. 22/2004.

66. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 48/2002 e n. 50/2009.

67. Decreto interministeriale 28 marzo 2002, art. 2, emanato in attuazione del D. Lgs. n. 38/2000, art. 6.

68. TU n. 1124/1965, art. 29, così come sostituito dal D Lgs. n. 314/1997, art. 6.

69. Testo Unico n. 1124/1965, art. 116, comma 3.

70. TU n. 1124/1965, artt. 42 e 39.

71. Rientrano in tale tipologia anche i familiari coadiuvanti dei soci di società artigiana, se partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e se l'impresa sia organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari (v. nota della Direzione Centrale Rischi 22.3.2010: "Assicurazione Inail del coadiuvante di socio di società artigiana e non"). In merito alle istruzioni diramate sul premio speciale in argomento, si rinvia alle circolari n. 51 e n. 58/1981 (par. 3), n. 30/1982 e n. 61/1986, alle lettere-circolari n. 33/1987 e n. 24/1988, alla circolare n. 56/1988, al notiziario n. 55/1994, alle circolari n. 70 e n. 97/1997, n. 30 e n. 40/1998 e n. 1/1999 (2° parte, par. 8), alle lettere Direzione Centrale Rischi 20.11.2000, 20.2 e 23.3.2001, alle circolari n. 21/2002 e n. 1/2011.

72. DM 1.2.2001 ([Allegato n. 5](#)).

73. DM 4.12.1981, a cui rinvia il DM 1.2.2001.

74. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti soci, si rinvia alla circolare n. 8/1966 (all. 1 e 2 : "modalità di applicazione dei premi"), al notiziario n. 12/1974, alla circolare n. 60/1987 ed alla nota della Direzione Centrale rischi del 29.1.2002.

75. Come indicato nel paragrafo 4 di questa circolare, a decorrere dall'1.1.2007, la retribuzione imponibile per i soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto è la retribuzione effettiva (D.Lgs. n. 423/2001, art. 3, comma 4)

76. Decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989, art. 1, comma 1.

77. DM 15.7.1987 (Allegato A, lettera B; Allegato B, lettera B), come innovato per la retribuzione minima dal D.Lgs. n. 423/2001, art. 3, comma 4.

78. v. circolare n. 46/2008.

79. DM 15.7.1987, art. 2.

80. D.Lgs. n. 61/2000, art. 9, commi 1 e 3. V. paragrafo 6.2 – LAVORATORI CON CONTRATTO PART-TIME.

81. D.Lgs. n. 38/2000, art. 5, c. 4.

82. V. paragrafo 8 – LAVORATORI PARASUBORDINATI.

83. In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia al notiziario n. 12/1974 ed alle circolari n. 79/1982 e n. 58/1987.

84. DM 15.7.1987.

85. DM 18.11.1982.

86. **Retribuzione giornaliera effettiva:** nei frantoi dove, oltre al titolare ed ai suoi familiari coadiuvanti, operano lavoratori dipendenti effettivamente retribuiti, il premio va commisurato alla retribuzione effettiva percepita dal lavoratore meglio retribuito nell'ambito del frantoio.

87. **Retribuzione prescelta:** nei frantoi dove operano solo persone senza retribuzione effettiva (titolare e familiari coadiuvanti) il premio è commisurato alla retribuzione prescelta dal titolare del frantoio, non inferiore alla retribuzione minima giornaliera stabilita dalla legge (Anno 2011 - € 44,49).

88. **Tipo di frantoio:** Frantoio con una vasca da macina e non più di 2 presse o superpresse (**Frantoio di tipo A**). Qualunque altro tipo di frantoio (**Frantoio di tipo B**).

89. **Durata dei lavori:** il titolare del frantoio che abbia preventivamente indicato una durata della lavorazione **non superiore a 30 giorni** di calendario ("breve periodo") è tenuto, entro 30 giorni dalla fine della campagna olearia, a comprovare, mediante idonea documentazione, di non aver superato tale durata. Nell'ipotesi contraria, va applicato il premio speciale nella misura fissata per l'intera campagna olearia.

90. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti pescatori, si rinvia alle circolari n. 8/1966 (all. 3: "modalità di applicazione del premio"), n. 61/1987 e n. 30/1998, alla lettera Direzione Centrale Rischi del 10.1.2008, del 2.1.2009, del 18.12.2009 e del 10.12.2010 (esonero dal pagamento dei premi assicurativi nel limite dell'**80%**, con conseguente **riduzione al 20% dell'importo dovuto**).

91. DM 15.7.1987.

92. Legge n. 537/1981 (v. paragrafo 1).
93. Testo Unico n. 1124/1965, art. 4, n. 6.
94. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti insegnanti, si rinvia anche alle circolari n. 62/1987, n. 12/1990, n. 28/2003 e n. 1/2011, alla lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 13.12.1993, alla lettera Direzione Centrale Rischi 26.1.1999.
95. DM 15.7.1987, art. 2.
96. Legge n. 537/1981 e – solo fino al 31.3.2000 – legge n. 863/1984 (v. circolare n. 61/2000: paragrafo 11.6; v. questa circolare, Allegato n. 1, tabella B: istruzione “prescolare” e “scolare”).
97. v. lettera Direzione Centrale Rischi 26.1.1999.
98. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti alunni e studenti, si rinvia alle circolari n. 62/1987, n. 73/1987, n. 12/1990, n. 28/2003, n. 79/2004, n. 19/2006, n. 67/2008, n. 9/2009 e n. 1/2011; alla lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 13.12.1993, alle lettere Direzione Centrale Rischi 26.1.1999 e 20.2.2001.
99. DM 15.7.1987, art. 1.
100. In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia alle circolari n. 30/1967, n. 55/1987 e n. 33/1989.
101. DM 15.7.1987.
102. Legge n. 93/1958. DPR n. 1055/1960. Legge n. 1103/1965. In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia al notiziario n. 28/1982, alle circolari n. 47/1983, n. 20/1984 e n. 55/1985, alla lettera–circolare n. 43/1986, ai notiziari n. 41 e n. 42/1988, alle circolari n. 67/1989 e n. 4 e n. 65/1990, alle circolari n. 41 /1991 e n. 1/2011.
103. DM 24.9.1996.
104. DPR n. 1055/1960, art. 2.

LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA
PER LA GENERALITA' DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE
ANNO 2011 (importi in euro)

Tabella A (cfr. Tabella A allegata al D.L. n. 402/1981 convertito in L. n. 537/1981)			
Settore	Qualifiche		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Industria	123,09	44,49 (1)	44,49 (1)
Pubbliche Amministrazioni non statali	93,58	44,55	44,49 (1)
Artigianato		44,49 (1)	44,49 (1)
Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati	123,09	44,49 (1)	44,49 (1)
Commercio	123,09	44,49 (1)	44,49 (1)

Tabella B (cfr. Tabella B allegata al D.L. n. 402/1981 convertito in L. n. 537/1981)			
Settore	Qualifiche		
	Impiegati		Operai
	docenti e non docenti con funzioni direttive	docenti e non docenti	
Istruzione ed educazione prescolare non statale	47,05	44,49 (1)	44,49 (1)
Istruzione ed educazione scolare non statale	48,25	44,49 (1)	44,49 (1)
Assistenza sociale svolta da istituzioni socioassistenziali, comprese le I.P.A.B.	47,05	44,49 (1)	44,49 (1)
Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari	47,05	44,49 (1)	44,49 (1)

(segue)

(segue Tabella B)

Spettacolo	Dirigente	Impiegato	Operaio
	100,98	44,49 (1)	44,49 (1)
Attività circensi e dello spettacolo viaggiante	85,00	44,49 (1)	44,49 (1)
Agenti di assicurazione in gestione libera	Capo Ufficio Impiegato di 1 ^ categoria	Impiegati di 2 ^ e 3 ^ categoria	
	44,49 (1)	44,49 (1)	
Assicurazioni (per il solo personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione)	Ispettori		
	di organizzazione produttiva	di produzione	
		Categoria A	Categorie B e C
	78,83	44,49 (1)	44,49 (1)
Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa	44,49 (1)		
Credito (per il solo personale ausiliario)	Personale di fatica, custodia e pulizia		
	44,49 (1)		
Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione	Operai		
	3° livello	4° livello	5° livello
	44,49 (1)	44,49 (1)	44,49 (1)
Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso)	Pulitori		
	44,49 (1)		

(Vedi **Tabella C** e note finali)

Tabella C (lavoratori a domicilio ed altre categorie) (2)	
Lavoratori a domicilio, ex articolo 4, comma 2, T.U.	44,49 (1)
Familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano con retribuzione effettiva, ex articolo 4, n. 6, T.U.	44,49
Soci non artigiani di cooperative con retribuzione effettiva, ex articolo 4, n. 7, T.U.	44,49
Altre categorie di lavoratori dipendenti	44,49

Note:

- (1)** Limiti minimi adeguati al minimale di **€ 44,49**.
Al contrario, sono escluse dall'adeguamento al minimale di € 44,49 le retribuzioni effettive degli operai agricoli, le erogazioni speciali le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente (v. paragrafo 3).
- (2)** La tabella C riguarda i lavoratori a domicilio – il cui limite minimo è espressamente previsto dal D.L. n. 402/1981 convertito in L. n. 537/1981, art. 1, commi 3 e 4 – nonché le categorie senza uno specifico limite minimo ex lege n. 537/1981, se non sono applicabili retribuzioni convenzionali o premi speciali (per queste ultime categorie, naturalmente, il limite minimo di retribuzione giornaliera coincide con il minimale di € 44,49).

ANNO 2011
LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA
PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE E CONVENZIONALI

Anno 2011			Euro
Limite minimo di retribuzione giornaliera	retribuzioni effettive ¹	generalità dei lavoratori dipendenti ²	44,49
		operai agricoli	39,58
	retribuzioni convenzionali ³	lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera	44,49
		lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera	24,72

¹ Sono escluse le erogazioni cd. “speciali” e le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente di cui al paragrafo 3.
² I limiti minimi superiori al minimale sono indicati nelle tabelle A e B dell’Allegato n. 1.
³ Sono escluse le retribuzioni convenzionali di cui al paragrafo 5 lettera B (lavoratori italiani operanti in paesi extracomunitari) ed al paragrafo 6.

ANNI 2001 – 2011
LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE E CONVENZIONALI
(importi in euro)

IMPONIBILE	TIPOLOGIE DI LAVORATORI	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
RETRIBUZIONI EFFETTIVE	generalità dei lavoratori dipendenti	36,32	37,31	38,20	39,16	39,94	40,62	41,43	42,14	43,49	43,79	44,49
	operai agricoli	32,31	33,19	33,99	34,84	35,54	36,14	36,86	37,49	38,69	38,96	39,58
	lavoratori di particolari settori con orario non superiore a 4 ore giornaliera, senza contratto p.t., ex art. 5, commi 16 e 17, ...	36,32	37,31	38,20	39,16	39,94	40,62	41,43	42,14	43,49	43,79	44,49
	lavoratori del settore dell'istruzione prescolare non statale, ex art. 5, comma 20, ...	36,32	37,31	38,20	39,16	39,94	40,62	41,43	42,14	43,49	43,79	44,49
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI	lavoratori senza uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera	36,32	37,31	38,20	39,16	39,94	40,62	41,43	42,14	43,49	43,79	44,49
	soci di cooperative, anche di fatto, di cui al DPR n. 602/1970 ¹	20,17										
	lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera	20,17	20,72	21,22	21,75	22,19	22,57	23,02	23,41	24,16	24,33	24,72
	soci di cooperative sociali e di altre cooperative per i quali sono stati adottati decreti ministeriali ai sensi dell'art.35 DPR 797/55 ²	25,49	26,18	26,81	27,48	28,03	28,51	29,08	29,57	30,52		

¹ A decorrere **dal 1.1.2002 e fino al 31.12.2006**, il D.lgs. n. 423/2001 prevede per i soci ex DPR n. 602/1970 un percorso di graduale innalzamento della retribuzione imponibile finalizzato al superamento del regime basato sulla retribuzione convenzionale, fino ad arrivare ad assumere la retribuzione effettiva ai fini contributivi, a decorrere **dall'1.1.2007** (v. circolare n. 24/2007, paragrafo 4).

² A decorrere **dall'1.1.2007 e fino al 2009** per i soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per i quali sono stati adottati decreti ministeriali ai sensi dell'art.35 DPR 797/55 è previsto un graduale aumento della retribuzione al fine dell'equiparazione di detti soggetti ai lavoratori dipendenti a decorrere dall'1.1.2010 (v. circolare n. 11/2010, paragrafo 2.2).

ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

Tabelle A e B

Tabella A: rapporti di lavoro con orario inferiore o pari alle 24 ore settimanali						
Ore di lavoro giornaliera mediamente prestate nell'arco di una settimana lavorativa (6 giorni)	Importi in euro di retribuzione convenzionale giornaliera da valere ai fini risarcitivi (**)					
	6,50	(*)	7,34	(*)	8,95	(*)
fino a 2	9,78	(**)	10,98	(**)	13,42	(**)
oltre 2 e fino a 4	22,77	(**)	25,58	(**)	31,27	(**)

Tabella B: rapporti di lavoro con orario superiore alle 24 ore settimanali		
Ore di lavoro giornaliera mediamente prestate nell'arco di una settimana lavorativa (6 giorni)	Importi in euro di retribuzione convenzionale giornaliera da valere ai fini risarcitivi (**)	
	4,72	(*)
oltre 4 e fino a 6	25,93	(**)
oltre 6 e fino a 8	35,33	(**)
oltre 8	47,11	(**)

- (*) **Classi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi.**
L'importo di € 6,50 vale per le retribuzioni effettive orarie fino a € 7,34.
L'importo di € 7,34 vale per le retribuzioni effettive orarie da €. 7,35 a € 8,95.
L'importo di € 8,95 vale per le retribuzioni effettive orarie oltre € 8,95
L'importo di € 4,72 vale per i rapporti di lavoro con orario superiore alle 24 ore settimanali.
- (**) **Ai fini risarcitivi, vale la retribuzione convenzionale giornaliera** in rapporto alla classe di retribuzione convenzionale oraria ed alle ore di lavoro giornaliera mediamente prestate nell'arco di una settimana lavorativa (6 giorni).

15-2-2001

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 38

DECRETO 1° febbraio 2001.

Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente la determinazione di premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tenuto conto del disposto di cui all'art. 39, comma 2, del medesimo testo unico;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 1 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha individuato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria di cui al titolo I del citato testo unico, ai fini tariffari, quattro gestioni separate, fra le quali la gestione «artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, prevede l'emanazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di distinte tariffe dei premi per ciascuna delle gestioni tariffarie di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2000 di approvazione, tra l'altro, della tariffa dei premi della gestione «artigianato», valevole per i lavoratori dipendenti;

Visti i decreti ministeriali 4 dicembre 1981, 21 giugno 1988 e 14 maggio 1998;

Vista la delibera n. 645 del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. in data 16 novembre 2000, di ratifica della delibera n. 34 del 7 novembre 2000, adottata,

in via d'urgenza, dal Presidente dell'I.N.A.I.L., concernente la nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione;

Considerato che i nuovi premi speciali unitari fanno riferimento alle voci di lavorazione previste nella tariffa dei premi della gestione «artigianato», valevole per i lavoratori dipendenti, approvata con il citato decreto ministeriale 12 dicembre 2000 e sono calcolati sulla retribuzione annua minima contributiva in vigore nell'anno di riferimento;

Decreta:

Con effetto dal 1° gennaio 2000, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione sono stabilite nuove misure di premio speciale annuo a persona, come da tabelle allegate 1, 2 e 3, nel testo annesso al presente decreto di cui formano parte integrante.

Sono confermate le disposizioni del decreto ministeriale 4 dicembre 1981, ove compatibili con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2001

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica*
SOLAROLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2001

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, Registro n. 1, foglio n. 94.

TABBLA I

TARIFFA ARTIGIANI AUTONOMI 2000

ASSICURAZIONE DEI TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE, DEI SOCI DI SOCIETA' FRA ARTIGIANI LAVORATORI NONCHE' DEI RELATIVI FAMILIARI COADIUVANTI ED ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Voci di lavorazione, previste nella Tariffa dei premi, distribuite nelle nove classi di rischio omogeneo.

CLASSE DI RISCHIO N. 1

0611 - 0722 - 0725 - 0750 - 2187 - 6510 - 6530 - 7263 - 7340.

CLASSE DI RISCHIO N. 2

0111 - 0211 - 0212 - 0311 - 0320 - 0510 - 0612 - 0620 - 0721 - 0723 - 0740 - 0761 - 0762 - 1414 - 1452 - 1460 - 1470 - 2112 - 2161 - 2165 - 2184 - 2210 - 2222 - 2231 - 2233 - 2320 - 2330 - 6216 - 6252 - 6261 - 6262 - 6283 - 6322 - 6330 - 6520 - 6540 - 6550 - 6561 - 6562 - 6563 - 6565 - 7274 - 7281 - 7360 - 8112 - 8122 - 8140 - 8160 - 8210 - 8220 - 8230 - 8240 - 8250 - 8260.

CLASSE DI RISCHIO N. 3

0114 - 0130 - 0213 - 0411 - 0413 - 0422 - 0540 - 0550 - 0580 - 0710 - 0724 - 1411 - 1420 - 1444 - 2111 - 2150 - 2186 - 2191 - 2195 - 2196 - 2197 - 2221 - 3323 - 4100 - 5121 - 5223 - 5240 - 5311 - 5312 - 5313 - 5320 - 6123 - 6215 - 6231 - 6233 - 6234 - 6251 - 6270 - 6281 - 6312 - 6313 - 6411 - 6564 - 6581 - 6582 - 6590 - 7220 - 7272 - 7283 - 7320 - 7330 - 8123 - 8131 - 8133 - 9110 - 9124 - 9125 - 9130 - 9311 - 9312.

CLASSE DI RISCHIO N. 4

0112 - 0113 - 0120 - 0421 - 1413 - 1451 - 1480 - 2162 - 2170 - 2310 -
 3140 - 3232 - 3233 - 3322 - 3420 - 3630 - 5123 - 5221 - 5225 - 5330 -
 6113 - 6122 - 6214 - 6217 - 6221 - 6222 - 6232 - 6240 - 6282 - 6311 -
 6321 - 6412 - 6422 - 6570 - 7262 - 8121 - 8132 - 8150 - 9200.

CLASSE DI RISCHIO N. 5

1112 - 1200 - 1441 - 1442 - 1443 - 3310 - 3321 - 3410 - 6111 - 6212 -
 6291 - 6292 - 6340 - 6421 - 7150 - 7261 - 7271 - 7350 - 9123.

CLASSE DI RISCHIO N. 6

0560 - 3110 - 3130 - 3210 - 3234 - 5212 - 5222 - 5224 - 5230 - 6211 -
 6213 - 6223 - 6323 - 7110 - 7282.

CLASSE DI RISCHIO N. 7

5111 - 5122 - 5213 - 5214 - 6112 - 7161 - 7250.

CLASSE DI RISCHIO N. 8

0570 - 3231 - 3330 - 3500 - 7162 - 7230 - 8111 - 9121 - 9122.

CLASSE DI RISCHIO N. 9

1111 - 1120 - 3120 - 3150 - 3160.

TABELLA 2

ASSICURAZIONE DEI TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE, DEI SOCI DI SOCIETA' FRA ARTIGIANI LAVORATORI NONCHE' DEI RELATIVI FAMILIARI COADIUVANTI ED ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Premi speciali annui pro-capite

Classe di rischio	Retribuzione minima annua in vigore per l'anno 2000 L. 20. 565.600 (*)
1	116.500
2	243.100
3	477.700
4	747.100
5	1.047.700
6	1.345.900
7	1.653.600
8	1.818.100
9	2.497.600

(*) Per gli anni successivi al 2000, per effetto della variazione annua della retribuzione minima giornaliera il premio pro-capite va adeguato proporzionalmente con arrotondamento alle 100 lire superiori.

TABELLA 3

ASSICURAZIONE DEI TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE, DEI SOCI DI SOCIETA' FRA ARTIGIANI LAVORATORI NONCHE' DEI RELATIVI FAMILIARI COADIUVANTI ED ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Aliquote aggiuntive di premi annui pro-capite

Classe di rischio (a)	Aliquote aggiuntive di premio (b)
1	600
2	1.200
3	2.300
4	3.600
5	5.100
6	6.500
7	8.000
8	8.800
9	12.100

N.B. Per retribuzioni annue superiori a quelle di cui alla tabella allegata n. 2, il premio speciale annuo pro-capite indicato nella medesima tabella va aumentato, per ogni L. 100.000 (o frazione di L. 100.000) di incremento retributivo, dell'aliquota aggiuntiva di premio indicata nella colonna (b). Il premio complessivo risultante va arrotondato alle 100 lire superiori.

TABELLA 3 ALLEGATA AL DM 1.2.2001 (importi in euro)	
Classi di rischio	Aliquote aggiuntive dei premi minimi annuali a persona
1	0,40
2	0,70
3	1,20
4	1,90
5	2,70
6	3,40
7	4,20
8	4,60
9	6,30

NB: Per una retribuzione annuale superiore a quella minima, il premio minimo va aumentato – per ogni **€ 51,65** (o frazione di € 51,65) di incremento retributivo – della suindicata aliquota aggiuntiva di premio.
 Ad **esempio**, in caso di retribuzione annuale di € 15.000,00 (€ 13.347,00 + € 1.653,00) per la classe di rischio 1, il premio minimo di € 75,60 va aumentato di € 13,20 (0,40 x 33). Dunque il premio complessivo da applicare è uguale a € 88,80 (€ 75,60 + € 13,20).

PREMI SPECIALI ARTIGIANI
ANNI 2006– 2011
(*)

Classi di rischio	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Retribuzione minima annua = 12.186,00	Retribuzione minima annua = 12.429,00	Retribuzione minima annua = 12.642,00	Retribuzione minima annua = 13.047,00	Retribuzione minima annua = 13.137,00	Retribuzione minima annua = 13.347,00
1	69,10	70,50	71,60	73,90	74,70	75,60
2	144,10	147,00	149,40	154,20	155,30	157,80
3	283,10	288,80	293,60	303,10	305,10	310,00
4	442,70	451,60	459,30	474,00	477,20	484,90
5	620,90	633,20	644,00	664,70	669,30	680,00
6	797,60	813,50	827,30	853,90	859,70	873,50
7	979,90	999,40	1.016,50	1.049,10	1.056,30	1.073,20
8	1.077,40	1.098,80	1.117,60	1.153,40	1.161,40	1.179,90
9	1.480,00	1.509,50	1.535,30	1.584,50	1.595,40	1.620,90

(*) Premi minimi annuali a persona in **euro** (cfr. circolari n. 23/2006,n. 24/2007, n. 28/2008, n. 17/2009 e n. 11/2010).
A decorrere **dal 1.1.2000**, il D.M. 1.2.2001 stabilisce **9 classi di rischio** per effetto dell’aggregazione delle classi 8 e 9 nella classe 8.
A decorrere **dal 1.1.2002**, tali premi sono arrotondati al primo decimale di euro superiore.

Tabella delle attività lavorative esercitate dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del DPR n. 602/1970 (DM 3.12.1999)	
Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti	portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agroalimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto da cooperative nelle aree portuali ¹
	insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari
Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari	Trasporto di persone: vetturini, barcaioli, gondolieri e simili; tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili
	Trasporto di merci per conto terzi: autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da trasportare, montaggio e smontaggio, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili); trasportatori con veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili)
	addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili
Attività accessorie delle precedenti	
Attività varie	servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private, custodia, controllo accessi e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attività complementari, pulitori compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, operatori ecologici, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori, ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale

¹ Il DM 6.6.2008 ha modificato l'elenco delle attività di facchinaggio. V. circolare Inail n. 46 del 18.7.2008.

ASSICURAZIONE DEI MEDICI CONTRO LE MALATTIE E LE LESIONI
CAUSATE DALL'AZIONE DEI RAGGI X E DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE
(DM 24.9.1996)

TABELLA I	
<u>Apparecchi radiologici</u> (*)	Premi annuali per apparecchio (importi in euro)
A) <u>Apparecchi di diagnostica</u> :	
1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione e presso case di cura private	865,58
2) installati presso consorzi antitubercolari	680,17
3) installati presso studi privati di radiologia	375,98
4) installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico	380,11
5) installati presso studi privati o centri pubblici di odontoiatria	48,55
6) installati presso studi privati di medici veterinari	48,55
B) <u>Apparecchi di terapia</u> (comprese le unità terapeutiche contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell'apparecchiatura destinata alle applicazioni):	
1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione e presso case di cura private	760,74
2) installati presso studi privati	187,47

Vedi tabella II e nota finale

TABELLA II	
<u>Sostanze radioattive in uso</u> (di cui alla tabella allegata al D.M. 19.7.1967, e successive modificazioni)	Premi annuali per quantità di sostanza (importi in euro)
1) Nuclidi di <u>radiotossicità molto elevata</u> (gruppo I):	
- per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e fino a 370 megabecquerel	21,69
- oltre 370 megabecquerel	92,96
2) Nuclidi di <u>radiotossicità elevata</u> (gruppo II):	
- per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e fino a 3.700 megabecquerel	2,48
- oltre 3.700 megabecquerel	61,97
3) Nuclidi di <u>radiotossicità moderata</u> (gruppo III):	
- per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e fino a 37.000 megabecquerel	0,25
- oltre 37.000 megabecquerel	92,96
4) Nuclidi di <u>radiotossicità debole</u> (gruppo IV):	
- per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e fino a 370.000 megabecquerel	0,03
- oltre 370.000 megabecquerel	61,97

(*) Il premio annuale dovuto per apparecchio radiologico è divisibile in 12 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di possesso a qualunque titolo dell'apparecchio, con arrotondamento al secondo decimale di euro più vicino.
Ad esempio, il premio dovuto per un apparecchio di diagnostica installato presso un ospedale dal 30 settembre al 10 ottobre 2011 (data di smantellamento) è uguale a € 144,26 (865,58 : 12 x 2).